

Linee guida sul compostaggio locale di rifiuti organici

(comma 7-bis dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006)

Documento ARPA Lazio a cura di:

Servizio tecnico – Area programmazione e indirizzo delle attività tecniche

Dipartimento pressioni sull'ambiente – Servizio attività produttive e controlli

Revisione 1 – Ottobre 2021

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 – FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 – P. IVA 00915900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101
TEL. +39 06.48.05.42.11 – FAX +39 06.48.05.42.30
E.MAIL: DIREZIONE.GEN.RM@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

INDICE

INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
II RUOLO DELL'ARPA LAZIO NELL'AMBITO DEL COMPOSTAGGIO LOCALE	7
PROCEDURA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL PARERE DI COMPETENZA	9

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Legge 28 dicembre 2015 n.221, con l'art. 37, ha modificato l'art. 214 del D.Lgs 152/2006, aggiungendo il comma 7-bis che sancisce *“In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un Regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un Gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

Per gli impianti in parola non sono presenti ulteriori specifici riferimenti normativi ma il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) li ha trattati in una propria nota, prot. 0004223 del 07.03.2019, avente per oggetto “Risposta ai requisiti relativi all'applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco alla luce delle intervenute modifiche normative in materia” (nel seguito della discussione indicata come nota MATTM), definendoli per maggior chiarezza impianti di “compostaggio locale”, distinguendo quest'ultimo sia dall'autocompostaggio (di cui all'art.183 comma 1 lettera e del D.Lgs. 152/2006) sia dal compostaggio di comunità (di cui all'art.183 comma 1 lettera qq-bis del D.Lgs. 152/2006) per il quale si deve far riferimento al DM 266/2016.

Riassumendo, pertanto si definiscono tre differenti tipologie di compostaggio di prossimità, ovvero:

- AUTOCOMPOSTAGGIO (articolo 183, comma 1, lettera e del D.Lgs. 152/06)
- COMPOSTAGGIO di COMUNITÀ (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del D.Lgs. 152/06)
- COMPOSTAGGIO LOCALE (articolo 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06)

Il requisito sostanziale, che differenzia l'autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità, riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio. Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06.

Il comma 7-bis dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce sia le condizioni per la messa in esercizio che i requisiti a cui devono conformarsi gli impianti di compostaggio locale. Relativamente all'aspetto ambientale e gestionale di tali impianti occorre verificare in primis che sussistano le seguenti condizioni:

1. il compostaggio dei rifiuti biodegradabili avviene mediante un processo aerobico,
2. i rifiuti derivano esclusivamente da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi
3. la capacità di trattamento dell'impianto non eccede 80 tonnellate annue
4. gli impianti sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio

Altresì il comma 7-bis stabilisce che ai fini della messa in esercizio, dei suddetti impianti, occorre preventivamente:

1. Predisporre un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale
2. Acquisire il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

Sulla base di quanto indicato dal MATTM, può essere considerata compostaggio di comunità “esclusivamente quella attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto”, mentre con riferimento al compostaggio locale “si rappresenta che il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell’attività come compostaggio di comunità”. Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-bis e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto conferibile.

Il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio locale non deve necessariamente né esclusivamente essere l’utenza che ha prodotto i rifiuti ma può essere anche un sistema di raccolta e di gestione degli stessi.

A differenza di quanto avviene nell’attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.

In Figura 1, nella pagina seguente, si riporta uno schema decisionale esemplificativo, utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità




Figura 1: schema decisionale esemplificativo per la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità

RIFIUTI DESTINATI AL COMPOSTAGGIO LOCALE

A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto: i rifiuti biodegradabili da trattare aerobicamente in questa tipologia di impianti sono quelli derivanti da attività agricole (e non agroindustriali), vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi.

La Regione Lazio, nel “Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e di autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” prima – e successivamente nelle FAQ di cui al bando – ha precisato che i CER da considerare “...sono unicamente il **CER 200108** ritenendo prioritaria la frazione organica e più diffusa la raccolta differenziata di questa frazione. E’ possibile estendere anche al **CER 200201**.”.

Relativamente ai rifiuti derivanti dai mercati, ovvero il **CER 200302**, si precisa che, qualora si preveda l'ingresso all'impianto di tale rifiuto, il Gestore ha l'obbligo di verificare che tale rifiuto sia costituito solo ed esclusivamente da frazioni biodegradabili, ovvero sia privo di frazioni quali ad esempio imballaggi, plastica ecc..

L'ammissione in ingresso, ai suddetti impianti, di ulteriori tipologie di rifiuti saranno valutati caso per caso.

Tabella 1: CER ammessi dalla Regione Lazio al compostaggio locale

Codice EER	Descrizione
200108	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>
200201	<i>Rifiuti biodegradabili</i>
200302	<i>Rifiuti dei mercati</i>

II RUOLO DELL'ARPA LAZIO NELL'AMBITO DEL COMPOSTAGGIO LOCALE

Come riportato al paragrafo 1, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, e quindi dell'ARPA Lazio per gli impianti presenti nel Lazio, deve essere espresso per la messa in esercizio di impianti di compostaggio che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti sicuramente ovvero nel caso di compostaggio locale di cui all'art. 214 comma 7 bis del D. Lgs 152/2006.

Al fine di favorire l'emissione tempestiva di tali pareri ed uniformare le modalità tra le diverse strutture territorialmente competenti, è stato redatto il presente documento che fornisce delle indicazioni in merito alla documentazione tecnica ed amministrativa che è necessario presentare per consentire all'ARPA Lazio di esprimere il proprio parere di competenza.

Di seguito si riportano le informazioni che i soggetti, che intendono realizzare e gestire tali tipologie di impianti, devono fornire preventivamente all'ARPA Lazio, ai fini dell'emissione dei suddetti pareri. Si precisa che, come chiarito nella nota del MATTM, agli impianti di compostaggio locale non è richiesta autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

1. Relazione tecnica che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) ubicazione dell'impianto (Comune, indirizzo, coordinate geografiche in WGS84, riferimenti catastali);
- b) capacità di trattamento complessiva, tipologia, modello e caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura utilizzata per il compostaggio;
- c) elenco e distanza dall'impianto degli eventuali bersagli sensibili;
- d) elenco delle utenze produttrici e dei soggetti conferenti all'impianto;
- e) elenco dei rifiuti che si intende trattare identificati con i relativi codici CER;
- f) accorgimenti tecnici adottati per tutelare le matrici ambientali (suolo, aria, acque) e per abbattere l'impatto odorigeno, con riguardo a tutte le fasi di gestione dei rifiuti (rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione e rifiuti prodotti);
- g) piano di utilizzo del compost prodotto, indicante tipologia (caratteristiche specifiche del compost che si intende produrre, in accordo con quanto stabilito dal all'allegato 2 "Ammendanti" del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75), quantità, impieghi e destinazione dello stesso compost, frequenza analisi di controllo del compost prodotto;
- h) relativamente ai rifiuti in ingresso all'impianto, si precisa che ai fini dell'applicazione della gestione semplificata (compostaggio locale) dovranno essere gestiti solo quelli indicati in Tabella 1. Diversamente qualora si intenda gestire altri rifiuti, la gestione dovrà essere svolta in regime ordinario e non semplificata come nel caso di specie, seppur previsti all'allegato 2 "Ammendanti" del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
- i) gestione di tutti i rifiuti prodotti dall'impianto, compreso il compost fuori specifica;
- j) indicazione della eventuale vincolistica esistente sull'area;
- k) registro manutenzioni con relative schede di registrazione degli interventi;
- l) breve relazione sulle modalità di dismissione dell'impianto (soprattutto per capire chi e con quali tempi e fondi lo dismetterà a fine vita);
- m) descrizione delle modalità di accesso al sito (orari di apertura, giorni lavorativi/settimana, mezzi di conferimento attesi e ammessi, eventuale documentazione richiesta al conferitore).

2. **Regolamento di gestione dell'apparecchiatura** indicante, tra le altre cose, il relativo Gestore.
A titolo indicativo per le informazioni da indicare nel suddetto regolamento, se pur non applicabile al caso di specie, si può fare riferimento all'allegato 4 del DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266;
3. **Dichiarazione attestante che:**
 - a) le caratteristiche del compost prodotto saranno conformi all'allegato 2 "Ammendanti" del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
 - b) il compost non conforme sarà gestito come rifiuto;

PROCEDURA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL PARERE DI COMPETENZA

Tutta la documentazione prevista dalle presenti Linee guida dovrà essere trasmessa al Dipartimento pressioni sull'ambiente per mezzo dell'indirizzo PEC direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it.